



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

25 gennaio 2012

Contributi per l'eliminazione dei rifiuti derivanti dal bestiame bovino e dal bestiame minuto (misure contro la BSE)

Rapporto del Consiglio federale

in adempimento del postulato della Commissione delle finanze del CN del 13 novembre 2009 (09.3981)

Compendio

Il 13 novembre 2009, la Commissione delle finanze del Consiglio nazionale ha depositato il postulato "Contributi per l'eliminazione dei rifiuti derivanti dal bestiame bovino e dal bestiame minuto (misure contro la BSE)" (09.3981). Con esso, il Consiglio federale è incaricato di vagliare - d'intesa con i Paesi confinanti e le organizzazioni interessate - differenti ipotesi per la futura riduzione o soppressione dei contributi per l'eliminazione dei rifiuti derivanti dal bestiame bovino e minuto, previsti nel quadro della lotta alla BSE.

Nel 2000, per eradicare la BSE, il Consiglio federale ha emanato un divieto generale di somministrare farina animale e altre materie prime agli animali da reddito, tuttora in vigore. I casi di BSE sono diminuiti notevolmente fino al 2006 e da allora la malattia è stata diagnosticata solo sporadicamente sui bovini. Nonostante tale miglioramento, la Svizzera deve ancora prevedere l'insorgenza di casi isolati.

In Svizzera, ogni anno, si ottengono 325'000 tonnellate di sottoprodotti di origine animale (SOA) sotto forma di scarti dei macelli e di carcasse di animali. Di queste, 155'000 appartengono alla categoria con il maggior grado di rischio e sono trasformate dalle fabbriche di farina animale e poi incenerite nei forni per cemento, 58'000 sono convogliate ad impianti di fermentazione per la produzione di energia, circa 70'000 vengono esportate e 42'000 utilizzate come pelli e alimenti per animali. Dal 1° gennaio 2003, la Confederazione sostiene l'eliminazione dei SOA tramite contributi, per un ammontare totale che, dal 2005, oscilla tra i 45 e i 48 milioni di franchi l'anno. In base alle stime, i costi totali d'eliminazione sono di circa 100 milioni di franchi l'anno, 60 dei quali correlati alla BSE. Considerato che le prescrizioni in materia di foraggiamento continuano a essere severe, i costi d'eliminazione non si sono ridotti e, di conseguenza, le uscite della Confederazione in questo quadro legislativo hanno mantenuto un livello costante.

Secondo il Consiglio federale, una riammissione dei SOA nell'alimentazione degli animali da reddito è praticabile a condizione che si rispettassero le linee guida di seguito riportate.

- Quali materie prime per il foraggiamento di pollame possono essere utilizzati solo sottoprodotti della macellazione di suini innocui per la salute e viceversa. Per motivi scientifici ed etici il divieto di cannibalismo deve rimanere in vigore. Devono altresì restare vietati l'utilizzo di sottoprodotti della macellazione di ruminanti (bovini, ovini, caprini, ecc.) nell'alimentazione degli animali da reddito e la somministrazione di farina animale agli erbivori (bovini, ovini, caprini, equidi, ecc.).*
- Un allentamento del divieto di somministrazione presuppone processi di trasformazione completamente separati a tutti i livelli, dal macello all'azienda agricola, passando per il produttore di alimenti per animali. Inoltre, per un controllo efficace, sono necessari metodi analitici con i quali poter individuare, in un alimento per animali, la provenienza delle proteine specifica della specie.*
- In Svizzera, un allentamento del divieto di somministrazione può avvenire solo d'intesa con l'UE poiché in virtù dell'Accordo agricolo bilaterale del 1999 vigono disposizioni equivalenti. Nell'UE esso non è previsto prima del secondo semestre 2012.*

Il potenziale di valorizzazione dei SOA nel foraggiamento di suini e pollame è di 15'000-20'000 tonnellate l'anno, ovvero inferiore al 10 per cento del volume totale di SOA in Svizzera. Una valorizzazione economica nell'alimentazione degli animali da reddito sarebbe di difficile praticabilità. La necessaria separazione del flusso di merci a tutti i livelli della valorizzazione rende la produzione più cara o, in parte, impossibile.

I costi totali d'eliminazione dei SOA non si ridurrebbero in maniera sostanziale neanche con una parziale riammissione di questi ultimi nell'alimentazione degli animali da reddito. I motivi sono l'esiguo volume in rapporto alla quantità assoluta dei sottoprodotti potenzialmente utilizzabili e i costi elevati,

causati dall'indispensabile separazione completa del flusso delle merci, oltre che le necessarie misure di controllo aggiuntive ed eventuali nuovi investimenti nelle aziende di riciclaggio. L'attuale portata del sostegno finanziario della Confederazione per l'eliminazione dei SOA, equivalente a un massimo di 48 milioni di franchi l'anno, continua a essere, di base, adeguata. Se, contrariamente alle aspettative, a seguito di un eventuale allentamento del divieto di somministrazione dovesse delinearsi una sostanziale diminuzione dei costi d'eliminazione, il Consiglio federale valuterebbe nuovamente la possibilità di ridurre i suoi contributi.

1 Introduzione

1.1 Mandato

Il 13 novembre 2009, la Commissione delle finanze del Consiglio nazionale ha depositato il postulato "Contributi per l'eliminazione dei rifiuti derivanti dal bestiame bovino e dal bestiame minuto (misure contro la BSE¹)" (09.3981), il cui testo è riportato di seguito.

Il Consiglio federale è incaricato di vagliare - d'intesa con i Paesi confinanti e le organizzazioni interessate - differenti ipotesi per la futura riduzione o soppressione dei contributi per l'eliminazione dei rifiuti derivanti dal bestiame bovino e minuto, previsti nel quadro della lotta alla BSE (Misure contro la BSE: eliminazione di sottoprodotti di origine animale, preventivo dell'Ufficio federale dell'agricoltura; 708: voce A2310.0143), e di presentare un rapporto al Parlamento.

Il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato. Il Consiglio nazionale lo ha accolto il 2 dicembre 2009.

1.2 Rapporto sulla valorizzazione di rifiuti di origine animale


In virtù dell'articolo 62 capoverso 6 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.409), gli Uffici federali dell'agricoltura, di veterinaria e della sanità pubblica hanno dovuto presentare un programma di misure di valorizzazione di rifiuti di origine animale. Il 1° giugno 2004 tali Uffici federali hanno pubblicato un rapporto (www.bvet.admin.ch). Sulla base del principio primario della sicurezza sanitaria in materia di epizoozie essi hanno proposto, tra le varie cose, di allentare il divieto di somministrazione di farina animale e grassi di estrazione a tutti gli animali da reddito, se sono adempiuti i presupposti di una separazione dei SOA specifica delle categorie e delle specie animali. Gli allentamenti, inoltre, devono avvenire in sintonia con gli sviluppi delle condizioni quadro giuridiche nell'UE.

1.3 Evoluzione della BSE

In Svizzera sono stati diagnosticati, in totale, 464 casi di BSE su animali della specie bovina. Nell'ambito del programma di sorveglianza ufficiale, nel 2011 sono stati individuati due capi infetti. In un caso non si trattava della forma classica di BSE, bensì di un cosiddetto quadro atipico. Fino al 2006 si è registrata una notevole flessione dei casi di BSE e da allora la malattia è stata diagnosticata solo sporadicamente. Nonostante tale miglioramento, è probabile che in Svizzera si manifesteranno ancora singoli casi di BSE. In base alle norme dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, quest'ultima rientra nella categoria "a rischio controllabile". Il grafico 1 illustra in particolare l'effetto del divieto generale di somministrazione di farina animale agli animali da reddito nel 2000. Negli animali nati dopo l'entrata in vigore di tale divieto non sono più stati riscontrati casi di BSE.

¹ Encefalopatia spongiforme bovina.

Grafico 1 - Numero di casi di BSE per anno di nascita



1.4 Volume di SOA in Svizzera

Ogni anno, in Svizzera, sono macellati circa 3,8 milioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina, nonché circa 30 milioni di capi di pollame e conigli (dati 2010). Da dette macellazioni, si ricavano SOA inadatti per essere utilizzati come derrate alimentari o che non possono essere venduti come tali per mancanza di domanda. Oltre agli effettivi scarti di carne come ossi, sangue e tendini, nella categoria dei SOA rientrano prodotti quali pelli, corna, unghie, piume o il contenuto dello stomaco e dell'intestino, nonché corpi di animali morti o soppressi non allo scopo di produrre carne. La quantità totale annua di SOA è di circa 325'000 tonnellate.

2 Eliminazione dei SOA

2.1 Valorizzazione dei SOA

Le disposizioni in materia di valorizzazione dei SOA sono contenute nell'ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22), sottoposta a revisione totale ed entrata in vigore il 1° luglio 2011. L'OESA ha lo scopo di:

- garantire che i SOA non noccano né alla salute pubblica e animale né all'ambiente;
- consentire, per quanto possibile, il riciclaggio dei SOA;
- rendere disponibile l'infrastruttura necessaria per l'eliminazione dei SOA.

L'OESA stabilisce che i SOA possono essere valorizzati tramite:

- incenerimento;
- riciclaggio nella produzione di alimenti per animali;
- trasformazione in concime mediante sterilizzazione a pressione o trattamento termico;
- riciclaggio in impianti di produzione di biogas e di compostaggio;
- fabbricazione di prodotti tecnici mediante pastorizzazione.

I SOA sono classificati in categorie di rischio. In fase di valorizzazione vanno rispettati parametri di processo; lo scopo d'utilizzo dei prodotti ricavati è definito.

- Nella categoria di maggior grado di rischio (categoria 1) sono classificati sottoprodotti che devono essere inceneriti, ovvero corpi di animali e carcasse, significativi relativamente alla problematica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).
- La categoria di rischio medio (categoria 2) include sottoprodotti che possono essere destinati a scopi tecnici. I materiali grezzi sono soprattutto prodotti del metabolismo e carcasse, ritenuti nocivi per la salute durante il controllo delle carni. Dopo essere stati sottoposti a un processo di sterilizzazione a pressione, tali prodotti possono essere impiegati in impianti di produzione di biogas e di compostaggio oppure come concimi.
- Nella categoria di rischio inferiore (categoria 3) rientrano soprattutto scarti di macellazione che, per ragioni commerciali, sono inadatti per essere utilizzati come derrate alimentari. Questi possono essere valorizzati in impianti di produzione di biogas e di compostaggio, nell'alimentazione di animali da compagnia, nella produzione di articoli da masticare o nella fabbricazione di prodotti tecnici.

Il divieto di somministrare farina animale agli animali da reddito resta in vigore anche con la nuova OESA. Le modifiche più significative riguardano il campo d'applicazione, il divieto di somministrare resti alimentari ai suini e disposizioni più severe per gli impianti di smaltimento. Il campo d'applicazione dell'ordinanza è stato ampliato a sottoprodotti a base di latte, uova e miele. Per rispettare l'accordo agricolo con l'UE e conservare, di conseguenza, le possibilità d'esportazione, anche la Svizzera ha dovuto vietare la somministrazione di resti alimentari ai suini. Tale divieto vige in tutta l'UE dal 2006. Grazie a un termine transitorio, scaduto il 30 giugno 2011, la categoria si è potuta riorganizzare all'interno del Paese: i resti alimentari possono essere valorizzati in impianti di biogas e di compostaggio artigianali sulla base di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal veterinario cantonale.

Ogni anno, in Svizzera, si ottengono complessivamente circa 325'000 tonnellate di SOA (scarti dei macelli e carcasse). Attualmente 155'000 tonnellate della categoria 1 vengono trasformate nelle fabbriche di farina animale e incenerite nei forni per cemento; di queste, 27'000 circa provengono dai punti di raccolta cantonali o sono costituite da carcasse. 128'000 tonnellate provengono quindi da aziende private dedite alla trasformazione di carne. Delle restanti 170'000 tonnellate delle categorie 2 e 3, 58'000 sono convogliate a impianti di fermentazione per la produzione di energia (impianti di depurazione delle acque, impianti di biogas), circa 70'000 vengono esportate e 42'000 sono utilizzate come pelli e alimenti per animali.

2.2 Esecuzione del divieto di somministrazione

Dal controllo del divieto generale di somministrazione di farina animale agli animali da reddito emerge che non è più stata riscontrata alcuna contaminazione degli alimenti per animali dal 2003. I due campioni risultati positivi nel 2006 provenivano da farina di glutine di mais importata dalla Cina.

Tabella 1 - Controlli volti a individuare resti di farina animale negli alimenti per animali da reddito

Anno	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Campioni	114	146	318	372	707	1251	1502
Campioni pos.	26	49	72	52	20	19	4
% camp. pos.	22.8	33.6	22.6	14.0	2.9	1.5	0.3

Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Campioni	1398	1227	909	385	377	362	201
Campioni pos.	0	0	2	0	0	0	0
% camp. pos.	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0

2.3 Costi d'eliminazione e partecipazione della Confederazione

Con una modifica dell'ordinanza sulle epizootie², il 20 dicembre 2000 il Consiglio federale ha emanato un divieto generale di somministrazione di farina animale e altre materie prime agli animali da reddito. Al contempo, esso ha disposto che i SOA devono essere inceneriti o resi innocui tramite un processo autorizzato dall'UFV, che la loro importazione è vietata e che il loro utilizzo per la produzione di concimi sottostà all'obbligo di autorizzazione. Nel 2003 sono stati versati per la prima volta contributi d'eliminazione per un totale di quasi 17 milioni di franchi, per quanto esclusivamente nel settore bovino. Il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore l'articolo 62 L FE, emanato dal Parlamento nell'ambito dell'evoluzione della politica agricola del 29 maggio 2002³ (Politica agricola 2007). Nel suo messaggio, il Consiglio federale aveva stimato costi totali d'eliminazione superiori a 100 milioni di franchi l'anno, dei quali circa 60 erano riconducibili alla crisi BSE e proposto una partecipazione della Confederazione di 48 milioni di franchi l'anno al massimo. Da allora, l'articolo 62 LFE è la base legale per l'erogazione di contributi d'eliminazione ai detentori di animali della specie bovina e ai macelli per bovini, suini, ovini e caprini. Per il pollame non vengono concessi contributi. Conformemente all'ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407), nel 2011 la Confederazione ha assegnato i contributi come illustrato nella tabella 2.

Tabella 2 - Contributi d'eliminazione

Categoria di animali	Avente diritto ai contributi	Contributo per animale (fr.)
Vitello (nascita)	Azienda di nascita	25
Animale della specie bovina (macellazione)	Macello	25
Animale della specie suina, ovina o caprina (macellazione)	Macello	4.50

Il versamento di tali contributi presuppone una corretta notifica dei dati alla banca dati centrale sul traffico di animali, il che contribuisce a migliorare considerevolmente la disciplina nell'effettuare le notifiche. I contributi d'eliminazione possono essere computati con gli emolumenti per il traffico di animali. Dal 2005, le uscite totali ammontano a 45-48 milioni di franchi l'anno. L'importo maggiore, con una quota dell'80 per cento circa, è stato erogato al settore bovino. Considerato che le prescrizioni in materia di foraggiamento continuano a essere severe, i costi d'eliminazione non sono diminuiti e, di conseguenza, negli anni scorsi le uscite hanno mantenuto un livello costante nel quadro legislativo. In particolare, è stata sempre adempiuta la condizione di cui all'articolo 62 capoverso 5 LFE, secondo la quale le uscite per i contributi d'eliminazione non devono eccedere le entrate provenienti dalla vendita all'asta dei contingenti doganali di carne di cui all'articolo 48 LAgr.

² RU 2001 259

³ FF 2002 4453

Tabella 3 - Uscite per i contributi d'eliminazione negli anni 2005-2010

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Mio. fr.	Mio. fr.	Mio. fr.	Mio. fr.	Mio. fr.	Mio. fr.
Animali della specie bovina <i>alle aziende di nascita</i>	16.9	17.4	17.6	18.2	18.2	18.0
Animali della specie bovina <i>ai macelli</i>	14.7	15.2	14.9	15.0	15.9	15.9
<i>Subtotale 1</i>	<i>31.6</i>	<i>32.6</i>	<i>32.5</i>	<i>33.2</i>	<i>34.1</i>	<i>33.9</i>
Animali della specie suina <i>ai macelli</i>	11.8	12.8	12.4	12.3	12.3	12.5
Animali della specie caprina <i>ai macelli</i>	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Animali della specie ovina <i>ai macelli</i>	1.1	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1
<i>Subtotale 2</i>	<i>13,0</i>	<i>14,2</i>	<i>13,6</i>	<i>13,5</i>	<i>13,5</i>	<i>13,7</i>
Totale	44,6⁴	46,8	46,1	46,8	47,6	47,6

2.4 Rapporto con il diritto europeo

Le disposizioni dell'UE sull'eliminazione dei SOA sono parte integrante dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo, RS 0.916.026.81). In virtù del suo allegato 11 appendice 6, si riconosce l'equivalenza delle prescrizioni di entrambe le Parti. Con la revisione totale dell'OESA, il 1° luglio 2011, si è ottenuta l'equivalenza al diritto UE vigente. Dal 4 marzo 2011 nell'UE vigono nuove disposizioni⁵. È previsto un aggiornamento in tal senso dell'Accordo.

3 Conseguenze

3.1 Effetti sul piano economico

Se nel 1990 il settore della carne poteva ottenere profitto dalla valorizzazione dei SOA, le disposizioni sempre più severe correlate alla BSE hanno invece generato costi più elevati. In ogni caso, tale incremento non è dovuto esclusivamente al divieto di somministrare farina animale, ma anche all'evoluzione dei costi dettata dal rincaro, ai costi supplementari per il ritiro dei SOA da parte delle aziende di smaltimento e al cambiamento di atteggiamento della società nei confronti di questi prodotti, con il conseguente crollo dei prezzi. Per il 2011, si stimano costi d'eliminazione totali di circa 100 milioni di franchi.

3.2 Effetti sul piano ecologico

L'incenerimento di circa 155'000 tonnellate all'anno di SOA pone interrogativi di natura etica oltre che di utilizzo parsimonioso delle risorse disponibili: le proteine animali, utilizzate in passato nell'alimentazione animale, hanno dovuto venir sostituite da proteine vegetali che in Svizzera possono essere coltivate soltanto in quantità esigue. Le importazioni di foraggi proteici sono passate da poco meno di

⁴ Gli importi per il 2005 e il 2006 sono superiori a quanto indicato nel Conto dello Stato, poiché all'epoca veniva applicato il cosiddetto principio del computo al netto e dai contributi d'eliminazione venivano detratti gli emolumenti computati per il traffico di animali.

⁵ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dalla direttiva 2010/63/UE; GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

300'000 tonnellate nel 2000 a circa 450'000 tonnellate nel 2010. Nel 2010, quasi l'85 per cento delle proteine vegetali somministrate agli animali proveniva, dunque, dall'estero, in particolare, dal Sudamerica (residui solidi di soia) e dalla Cina (glutine di granturco).

4 Sviluppi nell'eliminazione di SOA

4.1 Unione europea

Il 16 luglio 2010, la Commissione europea ha varato e pubblicato il Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (Piano per le TSE – 2a edizione, 2010-2015)⁶. Esso prevede l'abrogazione graduale del divieto di somministrazione di proteine animali trasformate (PAT) ai non ruminanti (pollame e suini). Affinché tale divieto possa essere allentato, i metodi di produzione e sterilizzazione di queste proteine devono rispondere ai più elevati standard di sicurezza. Un simile passo presuppone altresì che esistano metodi tecnici attendibili per determinare, in un alimento per animali contenente PAT, la provenienza delle proteine specifica della specie. Inoltre, nell'intero processo, dal macello al foraggiamento degli animali da reddito passando per i mulini, deve essere garantita e controllabile una netta separazione dei SOA specifica della specie. Deve rimanere in vigore anche il cosiddetto "divieto di cannibalismo", ovvero i suini non possono mangiare prodotti di suino. Un allentamento delle disposizioni in materia di alimenti per animali è ritenuto praticabile sulla base di diverse perizie scientifiche della European Food Safety Authority (EFSA).

Conformemente al Piano per le TSE - 2a edizione e a due decisioni del Parlamento europeo dell'8 marzo e del 6 luglio 2011, nel corso dello stesso anno la Commissione ha elaborato avamprogetti di modifica del Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. In seguito a tale modifica, le PAT della categoria 3 di suini, pollame, equini e pesci potranno essere nuovamente somministrate ai non erbivori (pollame e suini). Per motivi etici e scientifici il divieto di cannibalismo sarà invece mantenuto; lo stesso vale per l'utilizzo di PAT di ruminanti (bovini, ovini, caprini, ecc.) nell'alimentazione di animali da reddito e per la somministrazione di farina animale a erbivori (bovini, ovini, caprini, equini, conigli, ecc.). La proposta della Commissione viene discussa in seno a un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli Stati membri dell'UE, al quale viene invitato anche un rappresentante della Svizzera. Stando alla situazione attuale, è da prevedere che l'UE non varerà e applicherà il suddetto allentamento del divieto di somministrazione prima del secondo semestre 2012.

4.2 Svizzera

I presupposti per un allentamento del divieto di somministrazione sono già fissati nel rapporto degli Uffici federali dell'agricoltura (UFAG), di veterinaria (UFV) e della sanità pubblica (UFSP) del 1° giugno 2004 sulle misure di valorizzazione di rifiuti di origine animale. Per motivi ecologici è ritenuta opportuna un'abrogazione parziale basata sul rischio del divieto di somministrare PAT a pollame e suini. Questi ultimi sono onnivori e non vi è nulla che indichi che si ammalino di BSE.

L'Unione svizzera dei contadini ha discusso la questione in un gruppo di lavoro appositamente istituito per valutare il divieto di somministrazione. Nella seduta del 13 settembre 2011, esso è stato informato dall'UFV sugli sviluppi nell'UE e sulle possibili conseguenze per la Svizzera. Il gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti provenienti da agricoltura, autorità federali, ricerca, consulenza, settore della carne, aziende di smaltimento, mulini per alimenti per animali, grande distribuzione e organizzazioni di consumatori, ha analizzato e discusso gli aspetti tecnici, economici e sociopolitici di un allentamento del divieto di somministrazione così come proposto dalla Commissione UE, concludendo che in Svizzera si potrebbe trovare una soluzione alle sfide tecniche, ma sarebbe invece impossibile raggiungere

⁶ COM (2010) 384 final.

l'obiettivo della redditività. Una separazione del flusso delle merci sarebbe estremamente complicata e costosa soprattutto nei macelli in cui si sopprimono diverse specie animali. Dal gruppo di lavoro emergono valutazioni differenti dell'accettazione da parte dei consumatori. Per aumentare il consenso tra questi ultimi è fondamentale una comunicazione attiva, tempestiva e aperta, incentrata sull'utilizzo parsimonioso delle risorse e sulla sostenibilità. In linea di massima, il gruppo di lavoro ritiene positivo allentare il divieto di somministrazione. Permanendo, però, difficoltà in quanto a redditività e accettazione, sarà necessario condurre accertamenti approfonditi su queste tematiche.

5 Conclusioni

Attualmente, la Confederazione versa contributi d'eliminazione per un ammontare annuo massimo di 48 milioni di franchi, contribuendo a valorizzare i SOA in maniera economica. Così facendo rispetta le condizioni quadro legali, in particolare poiché dall'introduzione delle severe prescrizioni in materia di foraggiamento non si sono potuti attuare allentamenti e tagli dei costi. In vista di una possibile riammissione parziale delle PAT nell'alimentazione degli animali da reddito, sarà necessario analizzare di quanto si ridurrebbe la partecipazione della Confederazione ai costi d'eliminazione. Considerati gli sviluppi e le discussioni in atto al riguardo in Svizzera e nell'UE, si possono trarre le conclusioni di seguito riportate.

- Per una riammissione nell'alimentazione degli animali da reddito è possibile utilizzare, quali materie prime, solo sottoprodotti della macellazione di suini e pollame innocui per la salute. Tali materie prime vanno reintrodotti nel foraggiamento di suini e pollame nel rispetto del divieto di cannibalismo. Quest'ultimo va mantenuto per motivi etici e scientifici.
- L'utilizzo di sottoprodotti della macellazione di ruminanti (bovini, ovini, caprini, ecc.) nell'alimentazione degli animali da reddito e la somministrazione di farina animale a erbivori (bovini, ovini, caprini, equini, conigli, ecc.) devono continuare a essere vietati.
- I processi di trasformazione per i sottoprodotti della macellazione di suini e pollame e quelli per i sottoprodotti dei ruminanti devono rimanere nettamente separati a tutti i livelli (macello, trasporto, mulini, stoccaggio, azienda agricola). Inoltre, dovranno essere separati anche i processi di trasformazione dei suini e del pollame al fine di rispettare il divieto di cannibalismo.
- Una riammissione nell'alimentazione degli animali da reddito presuppone altresì l'esistenza di un metodo praticabile per la determinazione della provenienza specifica della specie delle proteine contenute in un alimento per animali. Solo in questo modo le disposizioni possono essere efficacemente controllate.
- Un allentamento del divieto di somministrazione deve avvenire in maniera coordinata a livello internazionale e, in particolare, con l'UE. La valorizzazione dei SOA è un elemento dell'Accordo del 21 giugno 1999 sul commercio di prodotti agricoli tra la Svizzera e la Comunità europea⁷ (Accordo agricolo). Un allentamento, pertanto, può avvenire solo in concertazione con l'UE. Le proposte avanzate dalla Commissione UE indicano che questo non potrà essere introdotto prima del secondo semestre 2012.
- Il potenziale di valorizzazione dei SOA per la somministrazione ai suini e al pollame è stimato in 15'000-20'000 tonnellate l'anno e corrisponde pertanto a meno del 10 per cento del volume totale di SOA in Svizzera. Attualmente, una parte di tali sottoprodotti viene trasformata in cibo per animali da compagnia generando, in questo settore, anche un valore aggiunto. Al contrario, alle condizioni attuali il loro utilizzo nell'alimentazione degli animali da reddito risulta poco redditizio a cau-

⁷ RS 0.916.026.81

sa della necessità di separare nettamente i sottoprodotti dei ruminanti da quelli dei non ruminanti. Ciò è confermato anche dagli esperti del gruppo di lavoro dell'Unione svizzera dei contadini. Una simile separazione dei sottoprodotti, infatti, potrebbe essere economicamente sopportabile soltanto per grandi macelli specializzati, che trattano solo suini o solo pollame.

- I costi totali d'eliminazione dei SOA non si ridurranno in maniera sostanziale neanche con una parziale riammissione di questi ultimi nell'alimentazione degli animali da reddito. I motivi sono l'esiguo volume in rapporto alla quantità assoluta dei sottoprodotti potenzialmente utilizzabili e i costi elevati, causati dall'indispensabile separazione completa del flusso delle merci, oltre che dalle necessarie misure di controllo aggiuntive e da eventuali nuovi investimenti nelle aziende di smaltimento.
- La portata del sostegno finanziario della Confederazione per lo smaltimento dei SOA, che attualmente ammonta a un massimo di 48 milioni di franchi l'anno, continua a essere, di base, adeguata. Tale importo copre meno della metà degli effettivi costi d'eliminazione. Se, contrariamente alle aspettative, a seguito di un eventuale allentamento del divieto di somministrazione dovesse delinarsi una sostanziale diminuzione dei costi d'eliminazione, il Consiglio federale valuterebbe nuovamente la possibilità di ridurre i suoi contributi.
- Un allentamento del divieto di somministrazione dei SOA in Svizzera presuppone una modifica dell'OESA. Le cerchie interessate dovrebbero essere tempestivamente invitate a esprimere il proprio parere nel quadro di una consultazione.